

2414

CONVENZIONE CON LA FEDERAZIONE REGIONALE DELLE
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DEL SOCCORSO DELLA
VALLE D'AOSTA PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI
SOCCORSO E TRASPORTO SOCIO-SANITARIO NELL'AMBITO DEL
SISTEMA SANITARIO DI EMERGENZA-URGENZA DELL'AZIENDA
U.S.L. DELLA VALLE D'AOSTA

TRA

L'Azienda **Unità Sanitaria Locale della Valle d'Aosta** (codice fiscale n. 91001750073), di seguito indicata Azienda U.S.L., con sede legale in Aosta - Via G. Rey 1, rappresentata dal Direttore Generale pro tempore, dr.ssa Marina TUMIATI, domiciliata per la carica in via G. Rey 1

E

La Federazione Regionale delle Organizzazioni di Volontariato del Soccorso della Valle d'Aosta (codice fiscale n. 91022530074), di seguito indicata Federazione, con sede legale in Saint-Christophe, loc. Grand Chemin n. 24, rappresentata dal dott. Paolo Ferrero, domiciliato per la carica presso la sede della Federazione

PREMESSO CHE

L'Azienda U.S.L. conviene sull'importanza del ruolo della Federazione, che con l'attività delle Organizzazioni dei Volontari del Soccorso Federate (di seguito indicate OdV), mette a disposizione del Servizio Sanitario Regionale risorse umane e logistiche al fine di perseguire gli scopi dell'attività istituzionale di soccorso e trasporto sanitario, e che tale disponibilità trova la sua legittimazione, a livello nazionale e regionale, nelle seguenti disposizioni:

◆ Legge 833/1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale" che,

FEDERAZIONE REGIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI
VOLONTARIATO DEL SOCCORSO DELLA VALLE D'AOSTA

IL PRESIDENTE

PAOLO FERRERO

Firma.....

all'art. 45 prevede che i rapporti tra l'Azienda U.S.L. e le Organizzazioni di Volontariato ai fini del loro concorso alle attività sanitarie pubbliche, sono regolati da apposite convenzioni nell'ambito della programmazione e della legislazione sanitaria regionale;

◆ Legge 266/91 "Legge quadro sul Volontariato", in particolare:

✗ art. 3 c. 5 "Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate";

✗ art. 7 c. 1 "Lo Stato, le Regioni possono stipulare convenzioni con le Organizzazioni di Volontariato iscritte almeno da sei mesi nei registri di cui all'art. 6 e che dimostrino attitudine e capacità operative";

◆ decreto del Presidente della Repubblica 27-03-1992, con cui è stato emanato l'atto di indirizzo e coordinamento delle attività delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano in materia di emergenza sanitaria, in particolare l'art. 5 comma 3;

◆ decreto del Ministero della Sanità 11-04-1996, con cui è stato approvato l'Atto di intesa tra Stato e Regioni di approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria in applicazione del D.P.R. 27-03-1992;

◆ l'art. 5, comma 3 del predetto decreto e l'art. 35bis della l.r. 5/2000 e s.m.i., che stabiliscono che, ai fini dell'attività di soccorso sanitario e di trasporto infermi e feriti, le A.S.L. possono avvalersi del concorso di enti, associazioni e soggetti privati, in possesso di autorizzazione sanitaria;

◆ Legge n. 328/2000 "Legge quadro sull'Assistenza" e in particolare art. 1, commi 4 e 5, i quali prevedono di norma il principio generale, che gli

FEDERAZIONE REGIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI
VOLONTARIE DEL SOCCORSO DELLA VALLE D'AOSTA

IL PRESIDENTE

Paolo TEBERRO

Firma.....

Enti locali, le Regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono ed agevolano il ruolo delle Organizzazioni di Volontariato e che alla gestione dei servizi provvedono i soggetti pubblici, ma anche, in un quadro di interventi concertati, intervengano le Organizzazioni di Volontariato.

◆ D.P.C.M. 30 marzo 2001 che, all'art. 3, dispone che gli Enti Pubblici stabiliscono forme di collaborazione con le Organizzazioni di Volontariato avvalendosi dello strumento della "convenzione" di cui alla già citata Legge n. 266/1991;

◆ Legge regionale 22 luglio 2005, n. 16 come modificata dalla legge regionale 29 marzo 2007 n. 4, con cui si è provveduto a disciplinare le attività di volontariato ai sensi della Legge n. 266/1991;

◆ deliberazione di Giunta Regionale n 3859 del 30 dicembre 2008 che fissa gli elementi essenziali delle convenzioni da stipulare con organizzazioni del volontariato:

◆ la DGR n. 1054 del 4 agosto 2016 che ha approvato la regolamentazione dei trasporti sanitari programmati e la definizione del sistema tariffario dei trasporti sanitari di soccorso, di elisoccorso e programmati;

◆ deliberazione della Giunta Regionale n. 2843 del 16/10/2009 con la quale sono state approvate disposizioni in merito all'esercizio delle attività di trasporto infermi e feriti in ambulanza e sono stati individuati i requisiti del personale e dei mezzi per l'attività in argomento ai sensi dell'art. 35bis della L.R. 5/2000;

◆ deliberazione della Giunta Regionale n. 3428 del 30/11/2007 con la quale sono state emanate le disposizioni all'Azienda U.S.L. della Valle

FEDERAZIONE REGIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI
VOLONTARIATO DEL SOCCORSO DELLA VALLE D'AOSTA

IL PRESIDENTE

PIERO FERRERO

Firma.....

d'Aosta per la formazione, l'aggiornamento e l'addestramento permanente del personale operante nel sistema regionale dell'emergenza-urgenza e, in particolare Allegato E recante la regolamentazione delle attività dei volontari del soccorso:

◆ Legge regionale n. 4 del 13 marzo 2008 e s.m.i. che ha approvato la disciplina del Sistema Regionale di Emergenza-Urgenza Sanitaria:

◆ deliberazione della Giunta regionale n. 1312 del 12/08/2013 disciplina l'uso dei DAE:

◆ art. 17 (Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi) comma 1 del D.lgs 50/2016, che esclude dall'applicazione delle disposizioni del codice stesso, tra gli altri, i servizi di difesa civile, di protezione civile e di prevenzione contro i pericoli, se forniti da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro, identificati da una serie di codici tra i quali il codice 85143000-3 servizi di ambulanza ad eccezione dei servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza;

◆ una ormai prevalente giurisprudenza (per tutte: sentenza Consiglio di Stato sez III n. 3208 del 26/06/2015 e Corte di giustizia europea V Sez. 28/01/2016), che, dopo numerose sentenze scaturite da contenziosi conseguiti all'affidamento diretto di detti servizi ad organizzazioni di volontariato, afferma la legittimità del convenzionamento diretto, che prescinde da forme di pubblicità e da valutazioni comparative, in virtù del privilegio dei principi di universalità e solidarietà, nonché delle ragioni di efficienza economica e di adeguatezza, in presenza di un contesto normativo e convenzionale in cui si svolge l'attività delle associazioni che contribuisca a una finalità sociale e al perseguimento

FEDERAZIONE REGIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI
VOLONTARIATO DEL SOCCORSO DELLA VALLE D'AOSTA

IL PRESIDENTE

Papolo FERRERO

Firma.....

degli obiettivi di solidarietà ed efficienza di bilancio;

◆ l'attività oggetto della stipulanda convenzione deve rispondere alle seguenti caratteristiche in osservanza della giurisprudenza sopra richiamata:

- esclusivo scopo solidaristico;

- gratuità delle prestazioni degli aderenti e mero rimborso delle spese per le attività prestate in regime di convenzionamento con l'Ente pubblico;

- carattere prevalente delle prestazioni volontarie degli associati, con apporto di personale dipendente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento o per qualificare o specializzare l'attività svolta.

DATO ATTO CHE

❖ il ruolo svolto dalla Federazione con l'ausilio della propria organizzazione in materia di soccorso e trasporto sanitario è rilevante ed importante ai fini del raggiungimento, da parte del Servizio Sanitario Regionale, degli obiettivi di tutela e salvaguardia della salute della Comunità Valdostana, dell'elaborazione di percorsi comuni, al fine di migliorare l'organizzazione e la qualità dei servizi resi;

❖ l'apporto della Federazione, deve essere disciplinato tramite apposita convenzione;

❖ la convenzione deve contenere disposizioni dirette a garantire un'adeguata organizzazione delle attività oggetto della convenzione stessa, al fine di poter dare risposte certe alle domande di trasporto infermi, soccorso sanitario e attività di supporto in caso di maxi-emergenze ed emergenze non convenzionali, nel rispetto dei diritti degli utenti;

FEDERAZIONE REGIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI
VOLONTARIATO DEL SOCCORSO DELLA VALLE D'AOSTA

IL PRESIDENTE

PROF. FERRERO

Firma

- ❖ la convenzione deve prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, nonché le modalità di rimborso delle spese effettivamente sostenute;
- ❖ la convenzione viene stipulata in ottemperanza dell'art. 8 della l.r. 22 luglio 2005 n. 16 che disciplina il Volontariato operante in Valle d'Aosta;
- ❖ il testo della presente convenzione è conforme alle norme nazionali e regionali, particolari e di settore, che regolano il ruolo del Volontariato a complemento della attività istituzionale dell'Ente Pubblico;
- ❖ la Federazione e le Organizzazioni sono iscritte da almeno tre mesi e da più di un anno nell'apposita sezione del registro previsto dall'art. 6 della L.R. 16/2005;
- ❖ l'Azienda U.S.L. ha accertato il titolo, l'attitudine e la capacità operativa della predetta Federazione e delle OdV a svolgere l'attività di trasporto e soccorso infermi ai sensi della legge regionale n. 16 del 22 luglio 2005 e delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
- ❖ l'attività, oggetto della presente convenzione, è svolta con modalità stabilite dalle leggi e dagli altri atti normativi già emanati o che saranno emanati in materia, dalle direttive nazionali e regionali e da rapporti convenzionali successivi ad integrazione del presente atto nonché nel rispetto dei protocolli operativi siglati d'intesa collegiale tra le parti;
- ❖ che tra le parti è intenzione rinnovare e adeguare la convenzione precedentemente in vigore, alle intervenute modifiche normative e alle reali necessità finalizzate al miglioramento del servizio;
- ❖ in particolare le parti concordano con quanto evidenziato, tra l'altro, dalla FIASO (*Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere*) nel

FEDERAZIONE REGIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI
VOLONTARIATO DEL SOCCORSO DELLA VALLE D'AOSTA

IL PRESIDENTE

PIETRO FERRERO

Firma.....

suo studio pilota del gennaio 2015: che nell'intervento di soccorso il "fattore tempo" non è più categoria di efficienza, ma diventa fattore di qualità "e" che il sistema di emergenza pre-ospedaliero non è solo teso alla produttività, ovvero al numero di soccorsi per unità di tempo, ma ha una funzione di garanzia rispetto alla popolazione di un territorio. La distribuzione delle risorse, e quindi la programmazione sanitaria, devono garantire parità di accesso sul territorio regionale valorizzando le peculiarità che caratterizzano il sistema dell'emergenza-urgenza, peculiarità legate alla natura delle prestazioni fornite, ai modelli organizzativi e alle modalità di finanziamento adottate dalla Regione.

PRECISATO CHE

La presente convenzione segue le indicazioni dello "Schema tipo di protocollo d'intenti in materia di trasporto sanitario", approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta del 16 dicembre 2004 in cui si evidenzia:

- a. l'importanza del ruolo svolto dal volontariato in materia di soccorso e trasporto sanitario;
- b. l'individuazione di appositi organismi paritetici di confronto e collaborazione;
- c. di prevedere la modalità di erogazione dei rimborsi spese sulla base della rendicontazione degli oneri effettivamente sostenuti.

La presente convenzione rispetta inoltre, le indicazioni previste dalla deliberazione di Giunta Regionale n 3859 del 30 dicembre 2008 che fissa gli elementi essenziali delle convenzioni da stipulare con organizzazioni del volontariato:

FEDERAZIONE REGIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI
VOLONTARIATO DEL SOCCORSO DELLA VALLE D'AOSTA

IL PRESIDENTE

PIERO TERRENO

Firma.....

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

Oggetto

L'Azienda U.S.L. si avvale, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.P.R. 27 marzo 1992 e successivi provvedimenti applicativi nel rispetto della normativa regionale e delle vigenti disposizioni regionali, del concorso della Federazione, che è l'unico interlocutore rappresentativo dei volontari del soccorso rispetto alle clausole previste dalla presente convenzione e che agisce mediante l'impiego delle OdV per l'esercizio dell'attività di soccorso e trasporto sanitario nell'ambito territoriale di competenza dell'Azienda U.S.L., secondo i protocolli operativi che saranno concordati tra i Responsabili del Dipartimento Emergenza Rianimazione e Anestesia (D.E.R.A.) della Azienda U.S.L. ed i Responsabili della Federazione.

L'Azienda U.S.L. e la Federazione, al fine di assicurare un'adeguata risposta alle esigenze istituzionali del sistema dell'emergenza-urgenza regionale, garantendo l'appropriatezza, la sicurezza e l'equità di accesso ai servizi primari e secondari, si impegnano, attraverso il gruppo di lavoro paritetico di cui all'art 17 a definire i "Livelli di Servizio".

La qualità e l'efficienza di tali "Livelli di Servizio" si concretizzano con un'adeguata programmazione nelle turnazioni in termini di soccorso, di trasporto sanitario con ambulanza non urgente di pazienti non diversamente trasportabili, di trasporto di pazienti non barellati con automezzi, nonché in interventi di maxi-emergenza e emergenze non convenzionali secondo gli indirizzi operativi previsti nel Piano Regionale di Intervento Sanitario in Emergenza.

FEDERAZIONE REGIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI
VOLONTARIATO DEL SOCCORSO DELLA VALLE D'AOSTA

IL PRESIDENTE

PIETRO TENERO

Firma.....

Tanto si concorda in quanto funzionale alle esigenze del territorio di competenza dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, ad integrazione di quanto istituzionalmente compete all'Azienda U.S.L., tenuto conto delle risorse che la Federazione può mettere in campo sia in termini di mezzi che di personale e sedi, nonché in relazione ai bisogni espressi dalla popolazione valdostana residente ed ai flussi turistici.

Sono definiti i "Livelli di Servizio" relativi al soccorso e trasporto sanitario non urgente, come da programmazione allegata alla presente a farne parte integrante, che non potranno comunque essere inferiori a quelli attualmente garantiti, fermo restando le dinamiche evolutive dell'assetto organizzativo delle OdV opportunamente e tempestivamente documentato.

Eventuali criticità del sistema saranno oggetto di confronto nell'ambito del gruppo paritetico di lavoro di cui all'art. 17.

ART. 2

Disciplina del rapporto

Il presente rapporto è tra Azienda U.S.L. e Federazione. Esso è regolato dalle clausole della presente convenzione cui devono attenersi i Presidenti delle Organizzazioni Federate e, per quanto non previsto, dalle prescrizioni in materia dalla vigente normativa nazionale e regionale.

Inoltre, la Federazione si impegna a recepire ed applicare, anche per il tramite dei Presidenti delle singole OdV, puntualmente i protocolli operativi di volta in volta emanati dall'Azienda U.S.L. e condivisi con la Federazione, entro 60 gg. Nel caso di oneri aggiuntivi, sopravvenuti a seguito dell'applicazione delle norme e dei protocolli di cui sopra e non preventivati, l'Azienda si impegna ad una oggettiva valorizzazione degli stessi al fine del rimborso. La

FEDERAZIONE REGIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI
VOLONTARIATO DEL SOCCORSO DELLA VALLE D'AOSTA

IL PRESIDENTE

Roberto ANTONIO

Firma.....

Federazione si impegnerà con i responsabili dell'Azienda U.S.L. al fine di approfondire le tematiche concernenti il rapporto in atto e le modifiche da apportare nell'ambito del costante aggiornamento necessario. L'Azienda U.S.L., anche tramite il D.E.R.A., si impegna a valutare le eventuali problematiche evidenziate dalla Federazione e, se necessario, si impegna ad intervenire a scopo risolutivo, entro 60 giorni. La composizione minima degli equipaggi autorizzati deve essere differenziata in base alla tipologia di intervento, secondo quanto disposto dall'art. 7 della DGR 2843 del 16 ottobre 2009, nel rispetto dei requisiti di cui all'art 8 della medesima DGR i cui contenuti qui si richiamano integralmente. La Federazione ha il divieto di ricevere e gestire in proprio chiamate di soccorso sanitario che rivestono carattere di urgenza e/o emergenza, l'OdV ha il dovere di invitare l'utenza a rivolgersi al numero unico "118" e ha, altresì, il divieto di pubblicizzare il proprio recapito telefonico come referente diretto per l'emergenza-urgenza sanitaria.

La Federazione è autorizzata e titolata a gestire direttamente le chiamate per i servizi identificati all'allegato A) punto 3) della DGR n. 1054 in data 4 agosto 2016, fermo restando che detti servizi devono essere tempestivamente comunicati alla CUS al fine di garantire il costante monitoraggio dei mezzi e equipaggi in servizio e non devono compromettere i livelli di servizio concordati.

ART. 3

Prestazioni di intervento sanitario

Le prestazioni di trasporto sanitario e soccorso infermi oggetto della presente convenzione sono quelle disciplinate dalla l.r. 4/2008 e s.m.i., dalla DGR

FEDERAZIONE REGIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI
VOLONTARIE DEL SOCCORSO DELLA VALLE D'AOSTA
IL PRESIDENTE
PROLOGO

Firma.....

1054/2016 e dalle eventuali successive modifiche e integrazioni che interverranno nel periodo di vigenza della convenzione e che si intenderanno automaticamente recepite. Nell'erogazione delle suddette prestazioni, la Federazione si atterrà alle seguenti regole:

1. la Federazione, per il tramite delle sue OdV, si impegna ad effettuare tutti gli interventi sanitari concordati nei livelli di prestazioni definiti. Eventuali richieste supplementari (*che si concorda di definire come livelli EXTRA*) dovranno essere adeguatamente riconosciute e disciplinate in apposito protocollo;

2. la Federazione, per il tramite delle OdV e secondo le competenze derivanti dai diversi profili degli operatori, si impegna ad utilizzare, prima di ogni inizio turno/servizio, apposite check list di verifica sia del materiale, sia delle attrezzature dei mezzi di soccorso previste dalla vigente normativa, sia dell'efficienza e operatività del mezzo, nonché verificare le scadenze dei farmaci, dei dispositivi medici, del materiale sanitario e provvedere alla rimozione e sostituzione degli stessi, sulla base delle istruzioni operative definite dalla Federazione e verificate dalla S.S. Emergenza territoriale e Centrale Operativa;

3. ai sensi dell'art. 9 della DGR 2843/2009, durante il trasporto con autoambulanza, l'unico responsabile della conduzione del mezzo, delle decisioni rispetto al numero di occupanti nonché del rispetto delle norme del Codice della strada è il conducente del veicolo che agisce in base alle norme regionali DGR 2843/2009, risponde dei danni che può causare ad altri, ivi compresi gli occupanti sia del vano guida sia di quello sanitario, fatto salvo l'obbligo della copertura assicurativa;

FEDERAZIONE REGIONALE DELLE URGENZE
VOLONTARIO DEL SOCCORSO DELLA VALLE D'AOSTA

IL PRESIDENTE
Piero FERRERO

firma:.....

4. il personale sanitario che opera sul mezzo dovrà attenersi, limitatamente alle procedure di conduzione del mezzo, alle decisioni del conducente e, per le procedure sanitarie, alle indicazioni della S.S. Emergenza territoriale e Centrale Operativa - 118. La responsabilità degli atti sanitari è di competenza del personale medico o, in assenza di questo, del personale infermieristico presente sul mezzo oppure, in assenza di personale sanitario, è di competenza del personale che in quel momento opera sul mezzo, nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi protocolli di attività e di specifica delega del personale sanitario operante in Centrale Unica del Soccorso, limitatamente ad azioni salvavita;

5. uno dei soccorritori ha il ruolo di Capo Equipaggio, secondo quanto indicato dallo specifico profilo di posto di cui al successivo art.10;

6. gli spostamenti devono essere effettuati seguendo il percorso più breve e idoneo, salvo nei casi in cui la situazione oggettiva del traffico o della viabilità consigli, in rapporto alle condizioni sanitarie o di sicurezza del trasportato, la scelta di un percorso alternativo che risponda comunque a criteri di credibilità operativa;

7. i mezzi saranno dotati di apposite schede di intervento, sulle quali dovranno essere riportati tutti i dati dell'attività svolta durante le operazioni di soccorso. La responsabilità della compilazione delle stesse è di pertinenza del Capo Equipaggio. I contraenti concordano sulla necessità di ottimizzare questa fase documentale con l'implementazione dell'attuale sistema informatizzato;

8. tutto il personale sarà dotato di una tessera badge sulla quale devono essere riportate tutte le informazioni utili all'identificazione della persona ,

FEDERAZIONE REGIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI
VOLONTARIATO DEL SOCCORSO DELLA VALLE D'AOSTA

IL PRESIDENTE

Stefano TESSIERO

Firma.....

del ruolo, della qualifica ed Ente di appartenenza nel rispetto dell'art.21 del D.lgs 81/2008, grazie all'utilizzo del "TESSERINO ELETTRONICO" finalizzato alla semplificazione ed alla ottimizzazione della raccolta dati in una logica di massima trasparenza e di tutela del personale.

In relazione alle misure di implementazione dei sistemi informativi e all'introduzione di nuovi strumenti di identificazione, le parti concordano un piano di informatizzazione condiviso e coerente con quanto viene previsto e progettato per la CUS per la gestione delle risorse umane e mezzi e nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali, da attuare secondo le modalità, i tempi e le caratteristiche previste dalle vigenti normative e disposizioni regionali in materia. L'eventuale partecipazione economica dell'Azienda U.S.L. alle iniziative finanziate in parte da enti o fondazioni private o da privati cittadini sarà previamente sottoposta a valutazione di sostenibilità economica da parte dell'Azienda stessa, in relazione alle proprie disponibilità economiche. Pertanto, prima di accettare qualunque finanziamento da parte di terzi, la Federazione dovrà verificare la disponibilità da parte dell'Azienda a cofinanziare il progetto e in quale percentuale.

9. la qualità del servizio prestato potrà essere sottoposto a verifica secondo i criteri di verifica che l'Azienda U.S.L. adotterà in accordo con la Federazione sottoscrivendo appositi separati atti:

10. attività di sensibilizzazione, prevenzione ed educazione sanitaria in ambito distrettuale secondo direttive concordate con l'Azienda U.S.L.

A servizio espletato, il personale di cui al successivo art. 6 si impegna alla corretta compilazione/archiviazione di tutti i dati relativi ad ogni intervento di

FEDERAZIONE REGIONALE DELLE FAMIGLIE
VOLONTARIE DEL SOCCORSO DELLA VALLE D'AOSTA

IL PRESIDENTE

Roberto TIMONERO

Firma

soccorso e trasporto sanitario, o quant'altro preveda l'utilizzo dei mezzi e del personale dell'OdV.

L'archiviazione del servizio prevede l'utilizzo cartaceo che sarà, in parte, sostituito da quello elettronico.

In questa fase intermedia si conviene che saranno temporaneamente utilizzati:

- **LIBRETTO DEL MEZZO** sul quale dovranno essere riportati i sintetici dati del servizio;

- **SCHEDA DI SOCCORSO** contenente i dati dell'evento completa dei campi richiesti dal sistema informativo previsto dalle norme nazionali e locali di cui copia deve essere consegnata in Pronto Soccorso e diventa parte integrante della cartella clinica del paziente;

- **REGISTRO QUADRO** sul quale dovranno essere registrati i servizi svolti secondo le indicazioni riportate nella legenda e archiviati mensilmente su programma informatico fornito dalla Federazione. nonché dal "REGISTRO NOTE" sul quale il personale di cui all'art 6 può trascrivere informazioni utili e indispensabili legate al servizio svolto e che devono essere digitalizzate nel sistema informatizzato.

- **ATTI AMMINISTRATIVI DIVERSI** Il personale ha l'obbligo di gestire e compilare ogni Atto Amministrativo che l'Azienda U.S.L., nell'esercizio delle sue funzioni Istituzionali, ritiene di adottare.

La corretta compilazione degli stessi è di competenza, di norma, del Capo Equipaggio.

Il Presidente dell'OdV Federata ha comunque la responsabilità di vigilare sulla corretta compilazione, archiviazione e custodia degli atti cartacei e dei dati di cui sopra.

FEDERAZIONE REGIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI
VOLONTARIE DEL SOCCORSO DELLA VALLE D'AOSTA

IL PRESIDENTE

Redo TANNERO

Firma.....

La responsabilità sulla protezione dei dati archiviati rimane in capo alla Federazione mediante il Gestore del Sistema Informatizzato.

ART. 4

Auto Medica e Auto India

L'attività di Auto-Medica e Auto-India è finalizzata al potenziamento dei servizi territoriali di soccorso come declinato dagli obiettivi del progetto stesso, fermo restando che, per l'attuazione del progetto, la Federazione si impegna a quantificare turni di personale volontario con la presenza del personale sanitario, da definire sulla base delle reciproche disponibilità.

L'attività, nel rispetto della normativa vigente e dell'Organizzazione della Federazione, si sostanzia nei seguenti punti:

A) FEDERAZIONE

- 1) nell'allestimento di un'Auto-Medica o Auto-India da utilizzare quale integrazione dei mezzi di soccorso sanitario previsti nell'ambito del parco mezzi dell'OdV dei Volontari del Soccorso di Châtillon-Saint-Vincent con sede in Châtillon, via E. Chanoux n.179 c/o di altra sede Operativa di una delle OdV Federate o delle strutture indicate dall'Azienda U.S.L.
- 2) nel prevedere che tale Auto-Medica o Auto-India sia condotta da autisti appartenenti alle OdV Federate, indicate nel successivo art.6 comma 1, adeguatamente formato secondo le indicazioni del relativo profilo di posto;
- 3) che il personale volontario sia selezionato dal Presidente dell'OdV nel rispetto della formazione prevista dalla normativa vigente;
- 4) che i volontari di cui sopra siano affiancati, da personale sanitario (medico c/o infermieristico) provvisto di esperienza certificata nell'ambito del servizio di Emergenza-Urgenza sanitaria ex L.R. n.4 del 13 marzo 2008

FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ODV IN ITALIA
VOLONTARIATO DEL SOCCORSO DELLA VALLE D'AOSTA

IL PRESIDENTE

Federico TONERRO

Firma.....

cd operante presso un reparto del D.E.R.A., individuato dalla S.S.

Emergenza territoriale e Centrale operativa - 118;

B) CUS

La Centrale Unica del Soccorso dispone l'intervento dell'Auto Medica o Auto India nei codici rossi e gialli come da protocollo MPDS.

C) IL SERVIZIO

Il servizio consiste nell'impiego di automezzi e di personale, di cui al punto A), provvisti di attrezzature, presidi sanitari avanzati e farmaci atti a supportare l'assistenza sanitaria avanzata da parte del personale medico o infermieristico.


D) DOTAZIONE FARMACI

In deroga a quanto previsto dal precedente art. 3 comma 3 c con esclusivo riferimento alla dotazione di farmaci dell'auto Medica o India, la responsabilità della conservazione, ripristino e il controllo delle scadenze dei farmaci in argomento, compete al personale sanitario.

FEDERAZIONE REGIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI
VOLONTARIATO DEL SOCCORSO DELLA VALLE D'AOSTA

IL PRESIDENTE

Teodoro TENERO



Firma.....

ART 5

Prestazioni a carico degli assistiti

Queste riguardano le prestazioni identificate dalla DGR n. 1054/2016, allegato A punto 3, secondo le tariffe stabilite dall'Amministrazione regionale di cui all'allegato B della stessa deliberazione.

ART. 6

Personale

La Federazione delle OdV potrà avvalersi, per l'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione di:

PERSONALE OPERATIVO

1) Personale Volontario iscritto nel registro informatizzato della Federazione denominato "Gestionale";

2) Personale Volontario temporaneamente aggregato proveniente da realtà extra-regionali, come dall'art. 7 dell'Allegato E della DGR n. 3428 del 30 novembre 2007, iscritto nel progetto "Volontariato e Vacanze" promosso dalla Federazione in accordo con ANPAS Nazionale;

3) Personale assegnato dal Servizio Civile regionale e/o nazionale, in funzione delle abilitazioni rilasciate dall'Amministrazione regionale;

4) Personale Dipendente assunto in forza dell'art. 3 comma 3 della L.R. 22 luglio 2005, n. 16;

5) Soggetti che, avendo beneficiato del prestito sociale d'onore, provvedono ad affrancarsi dall'impegno assunto con impiego di parte del proprio tempo in attività a ricaduta sociale, ai sensi della Legge regionale 20 gennaio 2015, n. 3;

6) Soggetti che assolvono a pene alternative alla detenzione nel rispetto della Convenzione in essere tra il Tribunale Ordinario di Aosta e la Federazione, ovvero:


- "Messa alla Prova" ai sensi della Legge n.67 del 28/04/2014;
- "Lavori di Pubblica Utilità" ai sensi della Legge n.120 del 2010 art. 186 e 187, della Legge n.102/2006 art. 6 e della Legge 401/1989 art. 6 comma 7;
- "Affidamento in Prova al Servizio Sociale" ai sensi della Legge n.354/1975 art. 47.

Il personale di cui sopra potrà essere impiegato in attività di logistica, amministrazione nell'ambito delle OdV Federate e/o della Federazione, di

GENERALI REGIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI
VOLONTARIATO DEL SICORSO DELLA VALLE DAOSTA

IL PRESIDENTE

PIRELLA TLANERO



Firma

trasporto di utenti normodotati con macchina c/o pulmino (sempre che l'attività rientri nei "Livelli di Servizio" della convenzione in essere), di soccorso c/o di trasporto infermi: in questi due ultimi casi sono tassativi i requisiti previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale; in particolare, a seconda della qualifica posseduta, il personale abilitato potrà svolgere esclusivamente le funzioni indicate dalle deliberazioni della Giunta Regionale n. 2843 del 16 ottobre 2009 e n. 3428 del 30 novembre 2007 e eventuali successive modifiche o integrazioni.

7) Personale medico o infermieristico in possesso dei requisiti per svolgere attività di soccorso e curriculum valutato dall'Azienda U.S.L., non necessariamente iscritto come volontario appartenente ad una OdV federata. Tale personale potrà far parte dell'equipaggio dei volontari secondo precise disposizioni che saranno oggetto di uno specifico protocollo operativo predisposto dall'Azienda U.S.L. e concordato nell'ambito del gruppo paritetico di cui all'art. 17 della presente convenzione":

8) Personale volontario in possesso di specifiche competenze di tipo sanitario: il personale volontario iscritto ad una OdV, e individuato dalla Federazione, qualora in possesso dei titoli abilitanti alle professioni sanitarie infermieristiche (L. 1° febbraio 2006 n. 43) e dell'iscrizione all'Albo, nel rispetto della "Posizione di Garanzia" citata nella Sentenza della Corte di Cassazione IV Sezione penale, sentenza del 20/01-08/04/2015, n.14142 può, nelle attività di soccorso e trasporto infermi, esercitare attività sanitaria di competenza, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. 7/03/1992 e dei protocolli operativi in esso citati.

FEDERAZIONE REGIONALE DELLE AZIENDE ITALIANE
VOLONTARIATO DEL SOCCORSO DELLA VALLE D'AOSTA

IL PRESIDENTE
PROTTOMASERO

firma.....

Tale personale potrà far parte anche degli equipaggi di cui al precedente art. 4 in affiancamento al medico purché sulla base di apposito protocollo e nel rispetto della DGR 2843/2009.

Il personale individuato ai punti 1, 3, 4 e 8 del presente atto, al fine di accrescere le proprie competenze professionali, la preparazione tecnica e le capacità relazionali indispensabili e utili al sistema dell'Emergenza-Urgenza può seguire, compatibilmente con i posti disponibili, percorsi formativi, di training e re-training organizzati dall'Azienda U.S.L. Valle d'Aosta in totale sintonia con la DGR 2843/2009.

Per il personale di cui al punto 2 del presente articolo, vengono considerati equipollenti i percorsi formativi definiti da altre regioni per simile attività. Per quanto riguarda l'uso del defibrillatore il volontario deve essere in possesso sia della certificazione BLS-D rilasciata da Enti accreditati e riconosciuti oltre che essere in possesso dell'autorizzazione dell'AUSL di appartenenza in corso di validità.

Gli elenchi complessivi del personale dovranno essere costantemente aggiornati e potranno essere verificati mediante accesso sul "Gestionale" da parte di personale dell'Azienda U.S.L. autorizzato.

La Federazione si impegna, per il tramite dei Presidenti delle singole OdV Federate in qualità di garanti locali, a:

1. garantire che, ai sensi dell'art. 10 dell'Allegato E alla DGR 3428/2007, per le attività di trasporto e/o di soccorso/manifestazioni, su ogni mezzo di soccorso vi sia la presenza minima di due volontari in possesso di tessera A.V.T.S e/o A.V.T.S.S., secondo la vigente normativa regionale, di cui almeno uno in regola con l'autorizzazione all'uso del DAE. L'equipaggio

FEDERAZIONE ASSOCIATIVE VALLE D'AOSTA
VOLONTARIATO DEL SOCCORSO DELLA VALLE D'AOSTA

IL PRESIDENTE

Roberto FERRERO

Firma.....

così previsto potrà essere integrato da una terza unità - volontario di prima iscrizione (terzo componente di equipaggio);

2. garantire che uno dei componenti ricopra ufficialmente il ruolo di Capo Equipaggio, così come previsto dal precedente art. 3 riconosciuto negli elenchi dell'OdV;

3. garantire che il personale in servizio sulle ambulanze seguirà i corsi di formazione e di aggiornamento permanente, di cui alla DGR n. 3428/2007 e successive disposizioni, anche nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15 della citata legge regionale sul volontariato e dall'art 5 della L.R. n.4 del 06-04-2008 e art 12 punto 5 della citata legge;


4. garantire che alla guida delle ambulanze per attività di soccorso provveda un autista in possesso della tessera A.V.T.S.S. che deve avere, preferibilmente, salvo diversa motivata decisione del Presidente dell'OdV, nelle more della revisione della normativa regionale in materia, la DGR 3428/2007, i seguenti requisiti minimi: un'anzianità di servizio come soccorritore qualificato di almeno due anni; patente idonea conseguita da almeno tre anni (come previsto dal codice della strada per la guida dei mezzi di soccorso); esperienza di guida di ambulanze, per i servizi di trasporto, di almeno sei mesi e deve possedere una adeguata conoscenza della zona di operatività;

5. garantire che il personale in servizio sulle ambulanze seguirà i corsi di aggiornamento straordinario organizzati dalla Federazione e coerenti rispetto alle attività disciplinate dalla presente convenzione, di concerto con altre Istituzioni pubbliche o private al fine di ottimizzare i livelli qualitativi;

FEDERAZIONE REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO DEL SOCCORSO DELLA VALLE D'AOSTA

IL PRESIDENTE

PIERO FERRERO



Firma.....

6. garantire che a bordo delle autoambulanze e di qualunque altro mezzo facente parte del sistema territoriale dell'emergenza-urgenza sanitaria venga utilizzato personale che risulti regolarmente iscritto nel Gestionale e sia in regola con i requisiti di idoneità richiesti all'atto dell'iscrizione all'interno di una delle OdV o del personale identificato all'art. 6 della presente convenzione, fermo restando che, a seconda della qualifica posseduta, il volontario potrà svolgere esclusivamente le funzioni indicate dalle deliberazioni della Giunta Regionale n. 2843/2009 e n. 3428/2007;

7. garantire che il personale di cui all'art 6 sia in possesso della certificazione di idoneità psico-fisica coerentemente con lo specifico profilo di posto di cui all'art. 10;

8. garantire la reperibilità di un referente della Federazione, cui assegnare una linea telefonica dedicata sulla quale fare riferimento in caso di emergenza per l'attivazione delle risorse locali. L'Azienda U.S.L. provvede alla fornitura e alla gestione di un telefono cellulare dedicato.

9. garantire il rispetto delle norme in materia di privacy.

PERSONALE AMMINISTRATIVO

L'Azienda U.S.L. riconosce che il punto di forza, nell'Organizzazione dell'attività della Federazione, è assicurata dalla sua struttura amministrativa e di coordinamento in capo al personale amministrativo dipendente assunto negli anni per supportare tutti gli aspetti derivanti dagli obblighi convenzionali e operativi che un sistema complesso richiede.

Pertanto, in considerazione della complessità operativa dell'azione svolta dalla Federazione a favore delle OdV associate, ed in particolare:

➤ ruolo di coordinamento regionale.

FEDERAZIONE REGIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI
VOLONTARIE DEL SOCCORSO DELLA VALLE D'AOSTA

IL PRESIDENTE

PIERO FERRERO

Firma

- ruolo di garanzia organizzativa e di supporto amministrativo,
- importante ruolo logistico e strategico, nell'ambito del sistema dell'emergenza-urgenza, come complemento dell'attività istituzionale dell'Azienda U.S.L.,
- ruolo prioritario che tale Organizzazione di volontariato di secondo livello riveste nel rispetto della sua natura istituzionale, ai fini della presente convenzione, nel rispetto del sistema di emergenza/urgenza sanitaria, tenuto altresì conto del particolare impegno che le disposizioni regionali attribuiscono alla Federazione sia in termini di raccordo con i vari Enti sia in termini di organizzazione della formazione e aggiornamento in collaborazione con l'Azienda U.S.L., l'Assessorato sanità, salute e politiche sociali,
- l'Azienda U.S.L. riconosce l'utilità pratica e strategica della Federazione quale referente unico in relazione agli aspetti di governo amministrativo, logistico, gestionale e di supporto formativo del contenuto operativo della presente convenzione.

In relazione a quanto sopra, alla Federazione vengono riconosciuti i costi sostenuti a fronte di:

- ✓ due unità di personale con funzioni di "segreteria amministrativa", con contratto di lavoro part time per un massimo di 35 ore settimanali, inquadrato nel livello 3° del Contratto di Commercio,
- ✓ di una figura part time per un massimo di 35 ore settimanali inquadrata al 2° livello del Contratto di Commercio,
- ✓ di un impiegato tecnico con contratto di lavoro part-time per un massimo di 20 ore settimanali, inquadrato nel livello 3° del Contratto di

FEDERAZIONE REGIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI
VOLONTARIATO DEL SACCO CORSO DEL VALLE D'OSIA

IL PRESIDENTE
PROG. 2010/2011

Firma

Commercio,

Alla Federazione viene, inoltre, riconosciuto il costo sostenuto per il ruolo di un Coordinatore Tecnico a tempo pieno per 40 ore settimanali inquadrato al 1° livello del contratto del commercio.

L'Azienda U.S.L. si impegna a verificare puntualmente le esigenze di personale dipendente necessario all'assolvimento di tutte le funzioni Istituzionali attribuite alla Federazione.

Al fine di garantire l'efficienza e tempestività delle attività della presente convenzione, nonché di assicurare una continuità di rapporto con l'Azienda U.S.L., la Federazione si impegna a mantenere la struttura tecnico-amministrativa diretta dal Coordinatore Tecnico, cui competono:

- 1) la gestione operativa ordinaria dell'attività svolta in regime convenzionale dalle OdV, secondo le linee strategiche stabilite dalla Federazione;
- 2) l'organizzazione delle risorse per garantire con efficienza l'assolvimento degli impegni assunti dalla Federazione;
- 3) la sorveglianza per la conservazione del patrimonio, la sua corretta manutenzione e pulizia, con particolare riferimento ai materiali di proprietà della Federazione, nonché quelli affidati dall'Azienda U.S.L.;
- 4) l'emanazione delle comunicazioni di servizio con le indicazioni necessarie all'attuazione delle disposizioni emanate dal Presidente della Federazione e dal Sistema dell'Emergenza-Urgenza;
- 5) la responsabilità dell'attuazione delle disposizioni tecnico-operative di carattere sanitario nonché delle disposizioni relative all'uso dei mezzi comunicate dall'Azienda U.S.L.;
- 6) la supervisione dell'attività ordinaria della segreteria amministrativa,

FEDERAZIONE ANTIABUSO DELLE TERAPIE DI
VOLONTARIO DEL CORSO DELLA VALLE D'AOSTA

IL PRESIDENTE

PIRELLA FIMASERO

Firma.....

includere le attività di supporto alla formazione e aggiornamento del personale individuato all'art. 6.;

7) la partecipazione alle riunioni presso la Federazione, l'Azienda U.S.L. o altre secondo quanto disposto dal Presidente della Federazione;

8) il controllo del rispetto del "Capitolato Tecnico" delle ambulanze, allegato alla presente;

9) la responsabilità del personale dipendente della Federazione per quanto riguarda le norme sulla privacy;

Nell'Ambito del Piano Regionale di "Intervento Sanitario in Emergenza", il Coordinatore viene pre-allertato dalla CUS per il coordinamento di mezzi e uomini facenti parte della Federazione.

L'Azienda U.S.L. riconosce i costi riferiti alla retribuzione, agli oneri riflessi, al TFR di competenza verranno rapportati alle ore effettivamente svolte per le attività oggetto della presente convenzione con valorizzazione, secondo quanto previsto dai C.C.N.L. di categoria anche del tempo impiegato, opportunamente documentato e vistato del Presidente della Federazione, per gli spostamenti.

L'attività convenzionata è svolta nei limiti e con le modalità stabiliti dalle leggi e dagli altri atti normativi già emanati o che saranno emanati in materia, dalle direttive nazionali e regionali e dalla presente convenzione.

Per l'utilizzo delle risorse di cui sopra, l'Azienda U.S.L. procederà al finanziamento ai sensi del successivo art. 14.

ART. 7

Mezzi e attrezzature

La Federazione utilizza, per il conseguimento degli obiettivi congiunti

FEDERAZIONE REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO DEL BOS-CORSO DELLA VALLE D'AOSTA

IL PRESIDENTE

FRANCESCO

Firma.....

contenuti nella convenzione, oltre che le ambulanze, anche altri mezzi coerenti rispetto al livello di servizio concordato, sia di sua proprietà che di proprietà delle OdV stesse ovvero dell'Azienda U.S.L., in ottemperanza alle disposizioni della DGR n. 2843/2009 e successive modifiche.

A tal fine la Federazione si impegna a garantire il pieno utilizzo del parco automezzi, quale definito nella tabella allegata alla presente, e che potrà mutare, a seguito di analisi congiunta tra la Federazione e i competenti servizi dell'Azienda U.S.L., e/o in relazione a ulteriori servizi concordati e/o a esigenze sopravvenute, attrezzature e sedi a disposizione, anche mediante la condivisione degli stessi da parte delle diverse OdV, in modo tale che i livelli prestazionali non subiscano diminuzioni a seguito di un eventuale sottoutilizzo degli automezzi stessi da parte di alcune Associazioni, ottimizzando le risorse in essere a beneficio della Comunità anche nell'ottica del contenimento della spesa pubblica .

La rispondenza dei mezzi di proprietà delle singole OdV sarà valutata sulla base della regolamentazione dell'Azienda U.S.L. prevista dalla citata deliberazione, art. 5, comma 3. e dalla deliberazione del Direttore Generale n. 459 del 07/04/2014 "Linee guida per la definizione del limite di vita tecnica delle ambulanze di proprietà dell'Azienda U.S.L. Valle d'Aosta e delle associazioni di volontariato".

Le parti concordano sulla necessità che sia rilasciato un attestato di conformità del mezzo, delle installazioni, delle apparecchiature, attrezzature materiali alle regole tecniche e ai protocolli vigenti sulla base di linee guida che saranno definite dal Gruppo paritetico di cui all'art. 17, che si riunirà a tale scopo entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della presente

FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIO DEL CORSO DELLA VALLE D'AOSTA

IL PRESIDENTE

PROTTAMERO

Firma.....

convenzione.

Tale attestazione costituirà condizione per l'impiego del mezzo nelle attività istituzionali dell'Azienda U.S.L. per il soccorso e trasporto infermi e per l'applicazione di quanto disposto dal successivo art. 9.

L'adeguatezza dei mezzi per gli aspetti attinenti alla manutenzione del mezzo meccanico e delle installazioni fisse sarà valutata dalla S.C. Tecnico patrimoniale dell'Azienda U.S.L.

La Federazione dovrà specificare, per ogni mezzo, l'OdV di appartenenza, la tipologia e il suo utilizzo. Tutti i mezzi in regime di Convenzione devono essere dotati di localizzatore secondo gli obiettivi del progetto denominato "Tesserino Elettronico".

Ogni successiva variazione al parco mezzi dovrà essere comunicata per iscritto dalla Federazione all'Azienda U.S.L. e dalla stessa formalmente autorizzata.

Ciò premesso la Federazione si impegna a:

- all'atto dell'acquisto di automezzi, reperire la miglior offerta presente sul mercato, nel pieno e totale rispetto del "Capitolato Tecnico" condiviso tra Federazione stessa e Azienda U.S.L., allegato alla presente;
- fornire quale mezzo di soccorso e di trasporto un'ambulanza o altro mezzo, attrezzata dei presidi d'uso previsti secondo la vigente normativa regionale e, tra queste, normalmente quelle di più recente immatricolazione;
- assicurare la piena disponibilità dell'equipaggio di soccorso esclusivamente per la Centrale Unica del Soccorso per tutto l'orario concordato; durante tale fascia oraria l'equipaggio non può essere

FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO DEL SOCCORSO DELLA VALLE D'AOSTA

IL PRESIDENTE

PROV. TENNERO



Firma

impiegato per servizi non richiesti dalla Centrale Unica del Soccorso;

- assicurare la disponibilità dell'equipaggio dei trasporti sanitari all'Ufficio Trasporti secondari per tutto l'orario concordato; durante tale fascia oraria l'equipaggio, se abilitato al soccorso, può essere impiegato per servizi richiesti dalla Centrale Unica del Soccorso;

- adottare esclusivamente, anche al fine della tutela assicurativa, i presidi sanitari che vadano ad integrare la dotazione standard in ottemperanza alle indicazioni tecniche impartite dalla Azienda U.S.L.;

- nell'esercizio delle proprie funzioni, assicurare la funzionalità, e l'affidabilità dei mezzi, delle proprie attrezzature e apparecchiature esonerando l'Azienda U.S.L. da ogni qualsivoglia responsabilità per il mancato o cattivo funzionamento delle stesse se le disfunzioni non vengano tempestivamente comunicate per iscritto. Le disfunzioni relative alla parte meccanica, alla carrozzeria ed alle installazioni fisse devono essere comunicate alla S.C. Tecnico patrimoniale, attraverso le dovute procedure, la quale provvederà secondo le disposizioni contenute nell'art. 9, fermo restando i rispettivi livelli di responsabilità in capo ai Presidenti delle singole OdV Federate;

- controllare che non siano presenti presidi e/o attrezzature acquistati direttamente dalle OdV non rispondenti all'attestato di conformità e non preventivamente autorizzati dall'Azienda U.S.L. La responsabilità di eventuali danni a terzi o infortuni a carico del personale di cui all'art.6 del presente atto causati da attrezzature non autorizzate sarà a totale carico dell'ODV inadempiente esonerando la Federazione e l'Azienda U.S.L. da qualsiasi corresponsabilità. Qualora venga evidenziata (nel corso delle

FEDERAZIONE REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO DEL SOCCORSO DELLA VALLE D'AOSTA

IL PRESIDENTE

PIRELLA

Firma

verifiche periodiche o su segnalazione del Coordinatore) una violazione a detta prescrizione, il responsabile della S.S. Emergenza territoriale e Centrale Operativa provvederà, sentita la Federazione, a sospendere l'utilizzo dell'ambulanza dandone comunicazione alla Federazione; detto provvedimento comporterà la sospensione degli effetti della convenzione nei confronti della OdV responsabile del mezzo;

- a provvedere con propri mezzi, nei limiti delle proprie disponibilità, alla sostituzione di mezzi temporaneamente guasti o non operativi;
- ad esporre sui mezzi utilizzati per l'espletamento del servizio in convenzione i contrassegni del logo regionale "118" e la livrea che dovrà rispettare i requisiti della vigente normativa e del capitolato in essere;
- ad acconsentire all'eventuale installazione o fornitura, anche temporanea e a scopo di studio e sperimentazione sui mezzi individuati per il servizio, di quelle apparecchiature o attrezzature tecniche e sanitarie che l'Azienda U.S.L. e/o la Federazione riterrà idonee e indicate per un miglior espletamento del servizio nel rispetto della tutela della salute degli operatori come previsto dal D.Lgs n. 81/2008. I costi di tale apparecchiature e le spese per l'installazione saranno a carico dell'Azienda U.S.L. e/o della Federazione;
- garantire la pulizia, sanificazione ecc. dei mezzi nel rispetto dei protocolli concordati con l'Azienda U.S.L. funzionali al mantenimento di un adeguato ambiente igienicamente affidabile;
- rimuovere dalle ambulanze i contrassegni 118, e la livrea e gli apparati radio in caso di cessione a terzi delle stesse e alla restituzione di eventuale attrezzatura di proprietà dell'Azienda U.S.L. e/o della Federazione;

FEDERAZIONE REGIONALE DELLE "ODV" DELLA VALLE D'AOSTA
VOLONTARIATO DEL SOCCORSO DELLA VALLE D'AOSTA

IL PRESIDENTE
SERGIO TERNERO

Firma:

- conservare agli atti tutti i Libretti dei Mezzi e i Registri dei Servizi che risultano ultimati e renderli disponibili all'Azienda U.S.L. e/o alla Federazione se richiesti.

Su richiesta motivata della Federazione entro un intervallo di tempo compreso tra i 30 e i 60 giorni a seconda della tipologia di bene richiesto e della disponibilità del bene stesso da parte dell'Azienda, l'Azienda U.S.L. fornirà alla Federazione il materiale e le attrezzature richieste necessarie a garantire i livelli di servizio concordati. Al fine di evitare criticità nell'approvvigionamento ed ottimizzare la catena di distribuzione del materiale/attrezzature i contraenti concordano sulla necessità di predisporre tempestivamente un protocollo operativo ad hoc.

Tutte le richieste di attrezzature devono essere preventivamente concordate ed autorizzate dall'Azienda U.S.L.

L'Azienda USL si impegna a:

- ◆ Garantire la fornitura dei presidi, attrezzature, cancelleria e materiali di consumo di vettovagliamento in elenco e disponibilità presso la S.C. Provveditorato Economato secondo le procedure concordate con la Federazione. La fornitura viene acconsentita solo ed esclusivamente per beni ritenuti utili e indispensabili alle attività delle OdV Federate riconducibili all'esercizio delle clausole della presente Convenzione.
- ◆ Riconoscere i rimborsi dei costi sostenuti (rimborso chilometrico a/r, pedaggi stradali e/o autostradali)= dall'equipaggio in caso impiego da parte dell'Azienda stessa di mezzi della Federazione e/o delle Odv federate non inseriti nell'allegato elenco dei mezzi, qualora la necessità di tale impiego venga formalizzata dal responsabile della S.S. Emergenza

FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO DEL SOCCORSO DELLA VALLE D'AOSTA

IL PRESIDENTE
G. FERRERO

Firma.....

territoriale – centrale operativa 118:

- ◆ Riconoscere i rimborsi delle spese sostenute dalle singole OdV Federate per le forniture dei beni non disponibili in elenco alla S.C. Provveditorato Economato, purché autorizzate dal Coordinatore della Federazione;

Le istanze di rimborso dovranno essere indirizzate alla Federazione secondo le procedure concordate e essere inoltrate alla stessa entro il mese successivo alla data della fattura, pena la non ammissibilità del titolo.

La Federazione potrà provvedere direttamente all'acquisto delle attrezzature solamente in casi urgenti o particolari, opportunamente motivati anche al fine di un risparmio economico, ma sempre previa autorizzazione da parte dell'Azienda U.S.L., con successiva rendicontazione da parte della Federazione e conseguente rimborso da parte dell'Azienda.

I costi relativi a dotazioni difformi o aggiuntive non saranno riconosciuti, in quanto non autorizzati.

ART.8


Dotazione automezzi

1. L'Azienda U.S.L. riconosce, quale condizione essenziale al fine del regolare svolgimento del servizio e della tutela della salute e della sicurezza dei cittadini, che la dotazione del parco automezzi che la Federazione vincola all'espletamento dei compiti di cui alla presente convenzione sia costantemente rispondente ai requisiti fissati dalle linee di indirizzo richiamate nel precedente art. 7.

2. In relazione a quanto sopra e stante la riduzione dei finanziamenti complessivi assegnati all'Azienda U.S.L.:

CONFERMAZIONE DELLA RECESSIONE DEL CONTRATTO DI
VOLONTARIATO DEL SOCCORSO DELL'VALLE D'AOSTA

IL PRESIDENTE
Socio ATANERO



firma

a) esaminato l'ammontare delle quote di ammortamento corrisposte, a suo tempo, alle singole associazioni, e trasferite sui rispettivi conti correnti a titolo di somme vincolate alla sostituzione dei mezzi in applicazione delle disposizioni di cui alle pregresse convenzioni;

b) verificato che, per il triennio di vigenza della presente convenzione (2017-2018-2019) il raffronto tra l'ammontare delle quote di ammortamento già accantonate e riferite ad ogni ODV e il fabbisogno legato al mantenimento di un parco mezzi adeguato evidenzia una pressochè totale copertura della spesa necessaria;

c) le parti convengono di interrompere il meccanismo della corresponsione delle quote di ammortamento per il periodo di efficacia della presente convenzione, riconoscendo le sole quote effettivamente versate sui conti correnti specificamente accesi allo scopo e introducendo al contempo meccanismi che garantiscano l'attuale buon livello di affidabilità del parco mezzi.

Conseguentemente le quote di ammortamento in potenziale scadenza ai sensi della convenzione in scadenza al 31/12/2016, prorogata a tutto il 31/03/2017, non verranno erogate, senza possibilità di recupero sugli anni successivi.

3. Resta fermo l'impegno ad un costante monitoraggio del parco mezzi da parte del gruppo paritetico di cui al successivo art. 17, finalizzato ad evitare riduzione dei servizi concordati per mancanza di mezzi idonei. Ne consegue che, qualora, a fronte della necessità, validata dal gruppo paritetico, di dismettere gli automezzi che hanno raggiunto il limite di vita tecnica, le quote di ammortamento maturate dalla singola ODV, sommate

COOPERAZIONE NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO DEL SOCCORSO DELLA VALLE D'AOSTA

IL PRESIDENTE
EUGENIO TIZI

Firma.....

ad eventuali donazioni contributi o finanziamenti, non fossero sufficienti a consentire l'acquisto di un nuovo automezzo, l'Azienda U.S.L. contribuirà per la differenza.

Analogamente si procederà nell'ipotesi, eccezionale ed imprevedibile, nella quale si verifichi la necessità di sostituzione di un mezzo non rientrante nel piano di dismissione previsto per il periodo 2017-2019, e previa validazione da parte del gruppo paritetico.

4. E' riconosciuto un costo massimo standard che non potrà superare euro 70.000,00 più IVA per il mezzo. L'importo massimo riconosciuto per le attrezzature è di euro 15.000,00 più IVA: tale importo sarà riconosciuto solo ed esclusivamente qualora la dotazione di attrezzature non sia in disponibilità della Federazione e/o dell'Azienda U.S.L. e previa autorizzazione del Coordinatore. Dato atto che le attrezzature da utilizzarsi all'interno del parco mezzi delle ODV devono avere le medesime caratteristiche dei mezzi in uso all'Azienda U.S.L., la spesa per le attrezzature sarà riconosciuta solo nel caso sia certificata la vetustà delle stesse che, conseguentemente, non potranno essere riutilizzate come base di allestimento di un nuovo automezzo.

5. Non verrà riconosciuto alcun contributo dell'Azienda U.S.L. per quelle OdV che non ottemperano agli obblighi derivanti dalla convenzione, e, in particolare non rispettino i livelli minimi di servizio concordati. Le OdV che dovessero recedere dalla Federazione in corso di convenzione dovranno restituire, entro 30 giorni dalla comunicazione del recesso alla Federazione, tutte le quote di ammortamento già erogate dall'Azienda U.S.L.

FEDERAZIONE REGIONALE DELLE COOPERAZIONI DI
VOLONTARIATO DEL SOCCORSO ALLA VITA E ALLA SALUTE

IL PRESIDENTE
V. FERRI

Firma

6. Resta in capo alla S.C. Tecnico Patrimoniale competente dell'Azienda U.S.L. la valutazione dell'idoneità dei mezzi sotto il profilo manutentivo secondo le linee guida che definiscono i limiti di vita tecnica delle Ambulanze, come da Delibera del Direttore Generale n. 459 del 07/04/2014. I mezzi giudicati obsoleti per kilometraggio, anzianità o problematiche manutentive saranno esclusi dalla presente convenzione, con particolare riferimento alle responsabilità di cui all'art. 9.

ART. 9

Manutenzione automezzi e attrezzature

È compito dell'Ufficio Tecnico dell'Azienda U.S.L. provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria per la parte relativa a motore, carrozzeria ed installazioni fisse, degli automezzi in dotazione a qualsiasi titolo, alle ODV, purché autorizzati ai sensi dei precedenti artt. 7 e 8 e utilizzati nell'ambito della presente convenzione e alla verifica periodica (o su segnalazione scritta come da art.7) delle attrezzature, dei prodotti e presidi sanitari in dotazione sugli automezzi, secondo gli standard per la manutenzione e dotazione delle attrezzature, recepiti nei protocolli operativi del sistema dell'emergenza e nel rispetto della normativa in materia di sicurezza.

Gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati il più rapidamente possibile e, in caso di più mezzi, in base alla priorità stabilita dalla Federazione.


La Federazione si impegna a richiedere gli interventi di manutenzione secondo le procedure predisposte dall'Azienda U.S.L.

È fatto divieto alla Federazione e alle ODV di effettuare interventi

FEDERAZIONE REGIONALE DELLE AZIENDE
VOLONTARIE DEL SOCCORSO DELLA VALLE D'AOSTA

IL PRESIDENTE

Roberto TESSIERO



Firma

manutentivi in autonomia fatto salve situazioni particolari di volta in volta segnalate dal Coordinatore della Federazione e autorizzati dal Responsabile della S.C. Tecnico patrimoniale.

L'Azienda U.S.L. si impegna a trasmettere, con cadenza semestrale, alla Federazione, report, suddiviso per ogni mezzo della singola ODV, contenente l'ammontare complessivo dei costi sostenuti per l'attività di manutenzione del mezzo e tutti i dati necessari, forniti nelle forme e nelle modalità adeguate, a consentire alla Federazione i dovuti controlli circa il corretto utilizzo dei mezzi.

Ai fini di consentire la piena operatività e continuità di servizio alle ODV, si dà atto che l'Azienda U.S.L. destinerà una delle ambulanze/pulmini/automedica di sua proprietà alla sostituzione provvisoria dei mezzi in uso alle Organizzazioni, qualora in avaria, secondo le indicazioni della Federazione (previa verifica dell'impossibilità della Federazione di provvedere autonomamente utilizzando mezzi disponibili nell'attesa delle riparazioni). L'Azienda U.S.L. provvede, inoltre, alla fornitura di carburante presso i distributori convenzionati e al pagamento delle spese di bollo e assicurazione degli automezzi purché tali mezzi siano destinati ai servizi di cui alla presente convenzione. La Federazione si impegna ad eseguire i rifornimenti secondo i regolamenti vigenti in Azienda U.S.L.

Sono fatte salve e promosse tutte le iniziative attivate dalla Federazione allo scopo di conseguire risparmi derivanti dalle agevolazioni fiscali che le leggi vigenti prevedono a favore delle organizzazioni di volontariato.

ART. 10

Definizione dei profili di posto:

FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI
VOLONTARIATO DEL SOCCORSO DELLA VALLE D'AOSTA

IL PRESIDENTE

Scioi Tzafiro

firma.....

La Federazione individua profili di posto in relazione alle diverse tipologie di attività svolte dal personale aderente alle OdV:

➤ PERSONALE VOLONTARIO PER ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E LOGISTICA:

➤ PERSONALE VOLONTARIO ADDETTO AL SOCCORSO E TRASPORTO INFERMI A.V.T.S. E A.V.T.S.S.:

➤ PERSONALE VOLONTARIO ADDETTO AL SERVIZIO AUTOMEDICA-AUTOINDIA:

➤ PERSONALE VOLONTARIO ADDETTO AI SERVIZI DI UTENTI NORMODOTATI:

➤ PERSONALE VOLONTARIO CON RUOLO DI CAPO SQUADRA:

➤ PERSONALE VOLONTARIO ABILITATO ALLE PROFESSIONI SANITARIE:

➤ PERSONALE VOLONTARIO IMPEGNATO IN ATTIVITÀ DI MAXIEMERGENZA O EVENTI MAGGIORI:

➤ PERSONALE AMMINISTRATIVO DIPENDENTE

La definizione dei profili di posto, oltre a rispondere all'obiettivo della miglior organizzazione dell'attività, costituisce l'indicazione di riferimento ai fini degli adempimenti in materia assicurativa, della formazione e dell'aggiornamento permanente.

ART. 11

Obblighi nei confronti del personale

La Federazione dovrà dimostrare al momento della firma della convenzione e ogni qualvolta richiesto, di aver stipulato le polizze assicurative previste dalle norme in materia, a garanzia dei terzi e del personale impegnato. Detto

FEDERAZIONE A VOLONTARI DELLA VALLE D'AOSTA
VOLONTARIATO DEL SOCCORSO DELLA VALLE D'AOSTA

IL PRESIDENTE
FRANCO ANERO

Firma.....

personale dovrà essere regolarmente iscritto nel registro informatico in capo all'OdV. La predetta copertura assicurativa deve risultare estesa anche ai terzi trasportati eventualmente presenti a bordo del mezzo convenzionato.

La Federazione e le OdV sollevano l'Azienda U.S.L. da ogni responsabilità per eventuali danni di qualsiasi natura a persone, animali e cose derivanti da evento ascrivibile al personale dell'OdV e collegati all'espletamento degli interventi disposti dalla Centrale Unica del Soccorso.

L'Azienda U.S.L. provvede al rimborso degli oneri relativi alle seguenti polizze assicurative diversificate in base alla tipologia di attività e dei profili di posto attribuiti al personale di cui all'art.10, purché regolarmente registrati nel Gestionale della Federazione, in regola con i requisiti prescritti nell'atto e stipulate ai sensi dell'art. 4 della legge 266/1991 e dall'art. 8 comma 6 della L.R. n°16/2005:

- 1) polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso i terzi per l'esercizio dell'attività di cui alla presente convenzione (assistito ed eventuali terzi accompagnatori);
- 2) polizza assicurativa a copertura degli infortuni e delle malattie connesse all'attività svolta dal personale addetto alle autoambulanze;
- 3) rimborso delle spese sanitarie;
- 4) polizza assicurativa per assistenza legale.

La Federazione dovrà dimostrare di avere effettuato idonee ricerche di mercato al fine di acquisire la copertura economicamente più vantaggiosa.

La Federazione si impegna a:

- valutare con la Compagnia di assicurazione polizze adeguate al fine di dare adeguata garanzia al personale inquadrato nei rispettivi profili di posto e

FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO DEL SOCCORSO DELLA VALLE D'AOSTA

IL PRESIDENTE
A. ZANARO

Firma.....

riformulare quote differenziate nell'intento di rendere più armonizzato il costo:

- applicare per le varie categorie di personale interessate tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché ad osservare tutte le disposizioni di legge relative ai volontari ed al loro impiego;
- ad osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali per il proprio personale dipendente;
- fornire all'atto dell'iscrizione un "Tesserino Elettronico" riportante le informazioni di base sul personale e le rispettive abilitazioni, tale tesserino è personale e esibito qualora richiesto.

L'Azienda U.S.L. in qualsiasi momento può verificare il rispetto delle relative norme in materia applicate al personale.

ART. 12

Norme di sicurezza

Per quanto riguarda la materia della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro si fa riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 9/04/2008 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni così come stabilito nell'art. 3 "campo di applicazione" commi 3 bis e 12 bis, con impegno della Federazione e delle singole OdV Federate a darne applicazione per quanto di competenza. Il rispetto della normativa vigente o l'adeguamento all'eventuale normativa emanata in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in vigenza della presente convenzione costituisce condizione indispensabile per la continuazione del rapporto convenzionale.

L'Azienda U.S.L. si impegna:

DELEGAZIONE NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO DEL SOCCORSO DELLA VALLE D'AOSTA

IL PRESIDENTE
ROBERTO MARINO

Firma.....
-Teu

1. a fornire al personale ex art.6 dettagliate, chiare e precise informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività:

2. ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del personale e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione;

3. a fornire attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III del D.lgs. 81/2008.

Il personale di cui all'art. 6 prestante l'opera si impegna a:

a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III del D.lgs. 81/2008;

b) munirsi di dispositivi di protezione individuale i cui criteri di scelta in termini di livelli di performance sono condivisi tra le parti ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III del D.lgs. 81/2008;

c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

Con la sottoscrizione del presente atto, l'Azienda U.S.L. e la Federazione ufficializzano l'impegno a proseguire nel percorso già avviato di costante applicazione delle prescrizioni in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

A tal fine verrà predisposto un piano che, nell'arco del triennio di vigenza della convenzione, dovrà condurre progressivamente alla realizzazione delle

FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO DEL SOCCORSO DELLA VALLE D'AOSTA

IL PRESIDENTE

.....

Firma:

azioni previste dalla normativa citata all'art. 21 del D.Lgs. in argomento, nel rispetto dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità.

In particolare e previa ricognizione dei profili di posto attribuiti alle diverse categorie del personale, si renderà necessario effettuare l'analisi dei rischi per la salute e la sicurezza del volontario, relativa a:

- compiti e attività svolti e relativi rischi per la salute e sicurezza;
- attrezzature e Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) in uso;
- ambienti e luoghi in cui opera il volontario;
- conoscenze, capacità, livello di informazione, formazione ed addestramento:

Tali obblighi sono in capo ai Presidenti di ciascuna Organizzazione.

Per quanto riguarda la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ex art. 12 del presente atto, le parti concordano sulla necessità di analizzare congiuntamente ed evidenziare, nelle sedi opportune, i rischi ambientali e da interferenza che sussistono nelle varie aree dove i lavoratori, laddove esista tale figura, ex art. 6 andranno a operare. Inoltre, spetta a ciascun Presidente la verifica dell'idoneità delle proprie strutture (agibilità e conformità degli impianti) . Le strutture devono soddisfare i requisiti minimi di sicurezza e i loro impianti devono essere realizzati a regola dell'arte. La Federazione attraverso il suo SPP (su richiesta dei Presidenti) assisterà alla ricognizione e all'attestazione della conformità normativa in particolare di quanto sancito agli allegati IV e V del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.


ART. 13

Divise e DPI

Premesso che per quanto concerne l'abbigliamento si intende solo ed

FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO DEL SOCCORSO DELLA VALLE D'AOSTA

IL PRESIDENTE



Firma.....

esclusivamente capi certificati a norma di legge secondo il capitolato tecnico depositato in Azienda U.S.L., e nel rispetto delle linee di indirizzo di cui all'art. 8 dell'Allegato E della DGR 3428 del 30/11/2007, e che i capi acquistati devono essere tutti uguali per i volontari, fatte salve le differenziazioni conseguenti alle diverse tipologie di attività espletate all'interno dell'Organizzazione, in modo da contribuire in maniera efficiente ad una uniformità del personale volontario all'interno del sistema dell'emergenza-urgenza della Valle d'Aosta, l'Azienda U.S.L. si impegna, confrontandosi con il gruppo di lavoro paritetico di cui al successivo art. 17, a provvedere alla necessità di adeguamento e integrazione delle scorte necessarie, su segnalazioni scritte che la Federazione, cui compete il monitoraggio e la tenuta del magazzino centralizzato, fornirà all'Azienda U.S.L. con documentata e dettagliata relazione annuale.

Le modalità sono definite da apposito protocollo.

Ciò premesso l'OdV si impegna a:

- fare indossare obbligatoriamente ed esclusivamente la divisa regionale di servizio ogni qualvolta il personale volontario svolga la propria attività regolata dalla Convenzione, soprattutto consci che detti presidi costituiscano i "DPI" personali e l'uso corretto trova i Presidenti e i volontari in sintonia coi disposti del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.;

- garantire un uso dignitoso della divisa certificata a norma di legge e adottata dalla Federazione come uniforme unica per i Volontari del

Soccorso della Valle d'Aosta:

- garantire che non venga apportata alcuna modifica alla divisa;
- ritirare e riconsegnare alla Federazione la dotazione di servizio completa

FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE AZIENDE ITALIANE DI
VOLONTARIATO DEL SOCCORSO DELLA VALLE D'AOSTA

IL PRESIDENTE

FRANCESCO

Firma.....

dei Volontari divenuti dimissionari entro 30 giorni dalla data di dimissioni.

come disposto dall'art. 8 c. 2 dell'Allegato E della DGR 3428 del

30/11/2007:

- garantire che l'utilizzo della Divisa sia limitata alle attività Istituzionali e non vi sia un utilizzo improprio che non sia autorizzato.

La responsabilità sul corretto utilizzo in termine di protezione individuale che di immagine e decoro del vestiario è in capo al Presidente dell'OdV e durante la fase di servizio attivo, del Capoequipaggio.

ART. 14

Contributi

Al fine di garantire una corretta, certa e continuativa attività della Federazione e delle sue associate, l'Azienda U.S.L. si impegna a deliberare annualmente un budget che preveda la copertura, sulla base anche di una stima storica, delle spese debitamente documentate; la Federazione si impegna a presentare idoneo rendiconto.

In relazione al prospetto di cui all'allegato A, l'Azienda U.S.L. si impegna ad erogare, a cadenza trimestrale, un anticipo di cassa a copertura delle seguenti voci:

- Gestione sede amministrativa della Federazione;
- Gestione personale dipendente;
- Gestioni reti informatiche;
- Assicurazioni (per questa voce l'anticipo verrà erogato in un'unica soluzione);
- Gestione oneri per la sicurezza;
- Gestione formazione e aggiornamento (le attività di cui alla presente voce devono essere coordinate con quelle di cui all'art. 18, e sono finanziate nel

FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI
VOLONTARIATO DEL CORSO DELLA VALLE D'AOSTA

IL PRESIDENTE

ROBERTO BERTUCCI

Firma

limite di euro 15.000,00 che verranno anticipate alla Federazione e successivamente rendicontate).

L'Azienda U.S.L. si impegna a mettere a disposizione della Federazione i propri strumenti comunicativi, attraverso la S.S. Comunicazione, URP, Corso di laurea infermieristica, Innovazione e ricerca, Rapporti con le Università e collaborare con il referente nominato dalla Federazione.

La Federazione si impegna a presentare, sulla base della documentazione in possesso alla data indicata, idoneo rendiconto entro il 30 giugno e il 30 novembre di ogni anno e la presentazione del dato definitivo di consuntivo entro il 28 febbraio dell'anno successivo rispetto a quello di riferimento.

I rimborsi delle spese sostenute dalle singole OdV, nel rispetto di apposito protocollo che disciplini tipologie, modalità e limiti di spesa, avverranno mensilmente sulla base dei prospetti ricapilogativi compilati dalle OdV stesse, con le relative pezze giustificative, ed inviati alla Federazione che, previo controllo e verifica di congruità, si farà carico della liquidazione. Potranno formare oggetto di rimborso le utenze delle sedi operative in uso alle singole OdV per l'espletamento dei servizi di cui alla presente convenzione, a condizione della comprovata indisponibilità da parte delle Amministrazioni concedenti/proprietarie, a sostenere i predetti oneri e fermo restando la necessità della preventiva autorizzazione da parte della Federazione e dell'Azienda. Le OdV hanno l'obbligo di inviare alla Federazione le richieste di rimborso entro il mese successivo a quello in cui le spese sono state effettuate, pena l'inammissibilità delle stesse. I contraenti concordano che tale procedura, coerentemente con il ruolo della Federazione, ottimizzerà il percorso burocratico riducendo, contestualmente, il carico burocratico

FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI
VOLONTARIE DEL SOCCORSO DELLA VALLE D'AOSTA

IL PRESIDENTE

Adolfo Ferrero

Firma.....

attualmente in capo alle singole OdV. Il rendiconto delle spese oggetto di rimborso da parte dell'Azienda U.S.L. devono essere certificati dal Coordinatore che ne controlla la legittimità e congruità.

Restano in capo agli uffici amministrativi del D.E.R.A., la funzione di verifica e di controllo, sia in fase di corresponsione degli anticipi che in fase di liquidazione dei rimborsi e dei saldi.

La liquidazione dei rimborsi o corrispettivi a qualsiasi titolo è subordinata alla verifica di regolarità operata attraverso il DURC.

Le parti concordano che eventuali aggiornamenti, assestamenti, e individuazione di nuove voci di costo saranno sottoposte a valutazione del gruppo di lavoro previsto dall'art. 17, in un tempo ragionevole prima della stesura del bilancio di previsione dell'Azienda U.S.L.

Si dà atto che la Federazione si impegna a stipulare convenzioni con gli esercizi ubicati sul territorio regionale per l'erogazione dei pasti ai volontari in servizio, restando inteso che l'Azienda riconoscerà un rimborso per un ammontare massimo di 12 euro, eventualmente rivalutabile e fronte di comprovato aumento dei prezzi e impossibilità di mantenere le convenzioni in essere ; a tal fine si rende necessario, previa rapida indagine conoscitiva, predisporre opportuno protocollo che razionalizzi limiti di spesa, modalità di erogazione e quant'altro si ritenga necessario per evitare sprechi e difformità di comportamenti, anche in merito a quanto previsto nel successivo capoverso.

Per i trasporti al di fuori del territorio regionale si applicherà il rimborso del pasto alle condizioni e nella misura massima prevista per i dipendenti del S.S.N. in missione.

FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE "COMUNITA' DI
VOLONTARIATO NEL CORSO DELLA VALLE D'AOSTA

IL PRESIDENTE
FRANCESCO

firma

ART. 15

Centro di costo e modulistica

Al fine di poter valutare l'impatto economico delle attività disciplinate dalla presente Convenzione, per ogni OdV e per la Federazione stessa sono già stati individuati dall'Azienda U.S.L. appositi centri di costo.

I contraenti si impegnano, al fine di ottimizzare il lavoro collegiale, tra le OdV, per il tramite della Federazione, e gli uffici dell'Azienda U.S.L. stessa, a continuare ad utilizzare la modulistica già in uso per la gestione/rendicontazione di tutta l'attività in capo alle Organizzazioni nonché alla Federazione. I presidenti delle OdV federate hanno l'obbligo di impiegare esclusivamente la modulistica predisposta.

La liquidazione dei compensi segue quanto previsto dal precedente art. 14.

Sui mandati di pagamento emessi dall'Azienda U.S.L. dovranno essere dettagliate le prestazioni liquidate (tipo di servizio, data di svolgimento, ecc.).

FEDERAZIONE REGIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI
VOLONTARIE DEL SOCCORSO DELLA VALLE D'AOSTA

IL PRESIDENTE

PROPRIO FIRMATO
[Firma]

firma.....

ART. 16

Radiocollegamenti

L'Azienda U.S.L., al fine di assicurare un efficace sistema di comunicazione, fornisce alle OdV apparati radio veicolari e/o portatili completi di ricambi ed accessori per i collegamenti con la Centrale Unica del Soccorso 118.

Le OdV si impegnano ad utilizzare detti apparati esclusivamente per le attività oggetto della presente convenzione e ad usare esclusivamente la frequenza radio assegnata in conformità a quanto previsto dalle disposizioni del Servizio Tecnico della rete regionale dell'Ufficio della Protezione Civile.

ART. 17

Gruppo di lavoro paritetico

Al fine di sovrintendere allo stato di attuazione del contenuto della convenzione, in particolare per attivare un fattivo e costante strumento di confronto su tutti gli ambiti della stessa, e per esaminare e valutare le criticità e le non conformità, le parti contraenti si avvalgono del gruppo di lavoro paritetico di 6 componenti di cui tre designati dall'Azienda U.S.L. e tre designati dalla Federazione.

Si conviene inoltre di istituire un Gruppo Tecnico Operativo con il compito di monitorare l'attività quotidiana del sistema dell'Emergenza-Urgenza e eventualmente relazionare al Gruppo di lavoro paritetico.

Al lavoro del gruppo paritetico potranno partecipare esperti del settore qualora sia ritenuto necessario ai fini tecnici e richiesto da una delle parti.

Entro il 30 ottobre di ogni anno solare, il gruppo paritetico nell'ambito dei propri compiti di programmazione, integrato da un componente della S.C. Tecnico patrimoniale, predisporrà una relazione sullo "stato di salute" degli automezzi esistenti, al fine di predisporre il successivo piano di acquisto, comprensivo di indicazioni di tipo tecnico circa le caratteristiche dei mezzi.

Al gruppo paritetico è inoltre affidato un ruolo propositivo nell'ambito di iniziative volte a prevedere meccanismi incentivanti per attività a potenziamento di quelle rientranti nei livelli di servizio, nonché per gli aspetti di tipo organizzativo.

Di ogni incontro viene redatto apposito verbale e conservato agli atti.

ART. 18

Formazione e aggiornamento permanenti

La normativa nazionale e regionale individuano nella formazione ed aggiornamento permanenti una priorità finalizzata all'acquisizione, da parte

FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI
VOLONTARIE DEL CORSO DELLA VALLE D'AOSTA

IL PRESIDENTE

ROBERTO

Firma

del personale che opera nel sistema dell'emergenza-urgenza sanitaria, di adeguate competenze e abilità funzionali alle caratteristiche del modello organizzativo bimodale previsto dalla L.R. n. 4 del 13 marzo 2008.

A maggior ragione questo vale per i volontari che, non svolgendo quotidianamente la loro attività, sono obbligati ad un continuo ed assiduo aggiornamento per mantenere le competenze professionali acquisite. In pratica si tratta di conciliare la necessità di mantenere elevato il livello di addestramento dei volontari con le esigenze di carattere economico-organizzativo.

Ferma restando la specifica competenza dell'Azienda U.S.L. in materia di formazione e aggiornamento permanente e le competenze in capo al responsabile della formazione nominato dal Direttore Generale dell'Azienda U.S.L., come previsto dalla normativa regionale, il medesimo si avvale della collaborazione della Federazione per la gestione pratica della formazione e dell'aggiornamento dei volontari del soccorso.

Il responsabile della formazione è la figura alla quale obbligatoriamente le OdV e la Federazione devono rapportarsi per ogni iniziativa formativa e di aggiornamento.

Al fine di poter adempiere a tutte le fasi organizzative previste sia per i corsi di formazione che per quelli di aggiornamento, la Federazione si avvale delle unità di personale amministrativo individuate al precedente art. 6. Le modalità di gestione delle attività formative si basano su apposito protocollo, sulla base dei seguenti principi:

- definizione delle modalità del processo formativo, correlato ai profili di posto di cui al precedente art. 10;

FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ODV INSEDIATE IN
VOLONTARIATO DEL SOCCORSO DELLA VALLE D'AOSTA

IL PRESIDENTE

ROSSI RENZO

Firma.....

• formazione degli istruttori e loro certificazione;

• direzione dei corsi e delle commissioni di esame.

Si riconosce, altresì, alle OdV ed alla Federazione un ruolo capillare di diffusione della cultura dell'emergenza-urgenza a livello della popolazione tramite l'organizzazione di corsi di primo soccorso, ai sensi dell'art.3 comma 10 del presente atto.

ART. 19

Responsabilità

La convenzione viene stipulata dalla Federazione che è l'unico interlocutore dell'Azienda U.S.L. per quanto concerne le reciproche obbligazioni previste dalla presente convenzione. Ogni responsabilità inerente l'esecuzione della presente convenzione fa capo alla Federazione. Si precisa inoltre che l'impegno della Federazione consiste:


- nel promuovere e garantire la rappresentatività delle varie OdV federate presenti sul territorio regionale;
- nel garantire i servizi concordati;
- nel garantire, ove possibile, anche le richieste estemporanee di servizi di trasporto definiti extra calendario, richieste dalla C.U.S.

Il non mantenimento dei livelli di servizio può determinare oltre la sospensione degli ammortamenti anche la revoca della convenzione se gli inadempimenti sono particolarmente gravi o per manifesta incapacità della Federazione di essere interlocutore affidabile.

Le attività svolte dalle OdV in ossequio alla presente convenzione sono poste sotto il controllo della Federazione per il tramite del Coordinatore Tecnico, fermo restando la responsabilità dei Presidenti delle singole OdV in qualità di

FEDERAZIONE REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO DEL SOCCORSO DELLA VALLE D'AOSTA

IL PRESIDENTE



Firma

garante del rispetto delle clausole della vigente Convenzione e delle normative regionali e nazionali in vigore.

L'Azienda U.S.L. può, in qualsiasi momento e senza preavviso, tramite proprio personale, all'uopo formalmente delegato, verificare il rispetto di quanto previsto con riferimento ai mezzi, al personale in servizio in quel momento e alle connesse procedure operative. Per ogni verifica verrà stilato un rapporto controfirmato dal capo equipaggio o dal responsabile dell'OdV, copia del quale viene rilasciata al Coordinatore Tecnico della Federazione.

Qualora vengano riscontrate gravi inadempienze da parte delle OdV rispetto a quanto previsto dalla Convenzione e dalle norme che ne disciplinano le attività saranno disposti dalla Azienda U.S.L. provvedimenti con effetto immediato secondo quanto previsto dal successivo art.20. L'Azienda U.S.L. si impegna a recepire e risolvere nell'ambito del gruppo di lavoro paritetico ex art. 17 le problematiche evidenziate dalla Federazione su segnalazione scritte delle OdV.

FEDERAZIONE MANIPOLAZIONE DELLE CROCI VERDI
VOLONTARIATO DEL SOCCORSO DELLA VALLE D'AOSTA

IL PRESIDENTE
S. G. G. G.



Firma.....

ART. 20

Sospensione e risoluzione della convenzione

Il mancato rispetto delle clausole della presente convenzione dovrà essere contestato in forma scritta da inviarsi entro 7 gg. dalla data in cui è stata constatata l'infrazione.

Qualora entro il termine assegnato non venga garantito il ripristino della piena correttezza dei rapporti convenzionali, le parti hanno facoltà di recedere dagli obblighi contrattuali.

La convenzione è comunque sospesa, e successivamente risolta, a seguito di contestazione da parte dell'Azienda U.S.L. cui non abbia fatto seguito la

rimozione delle inadempienze entro 15 giorni da parte della Federazione nei seguenti casi:

■ se non vengono ripetutamente assicurati i livelli di servizio concordati senza valide motivazioni valutate nell'ambito del gruppo paritetico ex art.17;

- se è rilevata una reiterata variazione nei mezzi, attrezzature o personale che comporti il venire meno dei requisiti di idoneità e sicurezza per il personale e per gli utenti per il proseguimento del servizio;

- se la convenzione non viene eseguita secondo le regole della buona fede anche sotto il profilo amministrativo-contabile;

- se vengono violate le norme sulla sicurezza e sulla privacy, salvo che tali violazioni siano riconducibili alla responsabilità della singola OdV; in tal caso sarà compito della Federazione mettere in atto tutte le azioni previste dallo Statuto e dal Regolamento Federativo.

La convenzione è risolta di diritto se vengono richiesti o percepiti compensi, non riconducibili ad eventuali donazioni o lasciti, a qualsiasi titolo dall'utente per le prestazioni erogate ai sensi della presente convenzione, nonché in caso di rifiuto ingiustificato della prestazione.


La convenzione è altresì risolta di diritto nel caso in cui la Federazione richieda o percepisca dall'Azienda U.S.L. rimborsi per spese non sostenute, salvo che tale operato sia riconducibile a mero errore o a precisa responsabilità della singola OdV.

La convenzione può essere altresì risolta qualora l'Azienda U.S.L. non ottemperi alle condizioni economiche di cui all'art. 14 e non rispetti i principi generali contenute nelle premesse e negli articolati.

CONFERMAZIONE MANO FACCIBILE DELLE CONDIZIONI DI
VOLONTARIATO DEL SOCCORSO DELLA VALLE D'AOSTA

IL PRESIDENTE

FRANCESCO



Firma.....

ART. 21

Controversie

Il giudizio su eventuali controversie che dovessero sorgere nell'applicazione della presente convenzione sarà affidato ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante dell'Azienda U.S.L., da un rappresentante della Federazione e da un membro, con funzioni di Presidente, scelto di comune accordo dalle parti contraenti o, in caso di dissenso, nominato dal Presidente del Tribunale di Aosta fra i magistrati del Tribunale stesso.

Il lodo arbitrale è soggetta soltanto all'impugnativa per nullità o per revocazione.

ART. 22


Riservatezza

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 del Decreto legislativo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", nonché dell'art. 4 del manuale in materia di protezione dei dati personali, adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 1092 del 16/05/2005, l'Azienda U.S.L., in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, nomina la Federazione responsabile del trattamento dei dati personali di cui venga a conoscenza in relazione all'attività di cui alla presente convenzione, affidandogli, in particolare, i seguenti compiti e responsabilità:

a) svolgimento di tutte le operazioni concernenti la raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, comunicazione, interconnessione dei dati personali. Al riguardo si precisa che il suddetto Decreto legislativo sancisce il fondamentale principio di necessità nel trattamento dei dati personali ovvero

PIAZZALE MONTAGNE DELLE STAMPAZIONI 11
VOLONTARIATO DEL CORSO DEL VALLE D'AOSTA

IL PRESIDENTE



Firma.....

l'obbligo di trattare solo ed esclusivamente quello che è necessario per lo svolgimento della propria attività riducendo al minimo l'utilizzo dei dati personali di terzi:

b) adozione delle misure di sicurezza necessarie al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati, accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, conformemente a quanto stabilito dal titolo V del sopracitato decreto legislativo (art. 31 - 36);

c) nomina di tutto il personale, addetto alla gestione dell'attività oggetto della presente convenzione, ad incaricato del trattamento dei dati.

Il Responsabile e gli incaricati da questo nominati sono obbligati a rispettare il divieto di diffusione di tutti i dati trattati, siano essi identificativi oppure sensibili, non solo durante la gestione del servizio in questione, ma anche per tutto il tempo successivo, senza limiti temporali. Per quanto concerne la comunicazione (intendendo con tale espressione il dare conoscenza dei dati a uno o più soggetti diversi dall'interessato: quindi è comunicazione anche la sola visione dei dati) si precisa che i dati dovranno essere comunicati solo ed esclusivamente all'Azienda U.S.L. o a soggetti, da questa debitamente autorizzati, fatto salvo quanto sancito nell'art. 25, comma 2, del Decreto in questione.

L'Azienda U.S.L., in qualità di titolare del trattamento, potrà vigilare, anche tramite verifiche periodiche, sull'operato della Federazione.

Il personale delle OdV non può rivelare, in alcun modo ed in qualsiasi forma, notizie o fatti di cui sia venuto a conoscenza in relazione all'attività svolta, in osservanza a quanto disposto dal D.lgs. 196/2003 in materia di tutela della

ASSOCIAZIONE ITALIANA FEDERAZIONE ODV
VOLONTARIATO DEL CORSO DELLA VALLE DAOSTA
IL PRESIDENTE
FRANCESCO
-fer
firma

privacy.

I dati sensibili, anche complessivi sull'attività di soccorso e/o di trasporto sanitario svolta, non possono essere utilizzati dalle OdV per fini diversi da quelli contemplati nella presente convenzione.

La Federazione e le OdV possono esclusivamente utilizzare tutti i dati contenuti nella banca dati informatizzata della Federazione purché in forma aggregata e che non siano di carattere riservato e non contravvengano al

D.lgs. 196/2003. È fatto divieto alle singole OdV di utilizzare altri sistemi softwares per raccolta dati.

Nei confronti del personale volontario che violi gli obblighi di cui ai commi precedenti, le OdV adottano i provvedimenti previsti dalla legge, dallo Statuto o dal Regolamento per le violazioni più gravi.

Il Presidente di ciascuna OdV ha la responsabilità di vigilare sul rispetto delle note contenute nel presente articolo e deve impegnarsi a fare osservare dal proprio personale le prescrizioni di cui gli articoli precedenti.

FEDERAZIONE ITALIANA DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARI DEL SOCCORSO DELLA VALLE D'AOSTA
IL PRESIDENTE
FIRMA

ART. 23

Durata

La presente convenzione ha la durata dall'1.04.2017 al 31.12.2019 e potrà essere disdettata da una delle parti con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza naturale. La presente convenzione potrà essere rinnovata fatto salvo la facoltà delle parti di chiedere la revisione per la parte economica della stessa.

ART. 24

Spese di bollo e registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso. È esente da

imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis del D.P.R. 642/1972, introdotto dall'art. 17 del D.lgs. 460/1997.

ART. 25

Allegati

Le parti concordano, al fine di ottimizzare gli adempimenti della presente Convenzione di integrare il presente atto con Allegati e Protocolli Operativi necessari a definirne compiutamente il contenuto entro 60 gg dalla firma congiunta.

Sono parte integrante della presente convenzione i seguenti allegati:

Allegato A – Prospetto Costi;

Allegato 1 – Livelli di servizio;

Allegato 2 – Elenco automezzi uso esclusivo e in disponibilità;

Allegato 3 – Capitolato tecnico ambulanze;

Allegato 4 – Regolamenti mezzi aziendali.

Letto, confermato e sottoscritto. **AOSTA 6 APR. 2017**

Per l'Azienda U.S.L.

IL DIRETTORE GENERALE PRO TEMPORE

(dr.ssa Marina TUMIATI)

Per la Federazione delle Organizzazioni di
VOLONTARIATO DEL SOCCORSO DELLA VALLE D'AOSTA
IL PRESIDENTE

Paolo FERRERO
(dott. Paolo FERRERO)

Firma.....*Paolo Ferrero*.....

REGIONE VALLE D'AOSTA
VOLONTARIATO DEL SOCCORSO DELLA VALLE D'AOSTA
IL PRESIDENTE
Paolo FERRERO
Firma

